

Codice DB1411

D.D. 2 settembre 2014, n. 2425

Fosso Passone in Comune di Borgomanero (NO). Istanza 15/7/2014 della ditta Giuseppe Trunzo per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una tratta di scogliera in massi di consolidamento del versante, ricadente parzialmente in fascia di rispetto, in corrispondenza dei mapp. 245 e 934 fg. 11.

In data 15/7/2014 la ditta Giuseppe Trunzo ha presentato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scogliera in massi, ricadente in parte nella fascia di rispetto del Fosso Passone, per il consolidamento del versante interessato da smottamenti e la messa in sicurezza dei soprastanti fabbricati.

L'intervento consiste essenzialmente nella riprofilatura e consolidamento del versante oggetto di smottamenti mediante la realizzazione, al piede dello stesso, di una scogliera in massi avente lunghezza di circa ml. 51, di cui ml. 22 ricadono nella fascia di rispetto del fosso Passone ad una distanza di circa ml. 6,80.

La scogliera verrà realizzata in corrispondenza dei mapp. 245 e 934 fg.11, in territorio del comune di Borgomanero.

Gli elaborati progettuali sono stati redatti dall'Arch. Giuseppe Mora, ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

E' stato dato notizia dell'istanza attraverso pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio del Comune di Borgomanero per 15 giorni consecutivi e a seguito di tale avviso non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta.

Sulla base del sopralluogo effettuato da funzionari di questo Settore, tendente ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'intervento, e dell'esame degli atti progettuali prodotti, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Fosso Passone.

L'opera di difesa assolve unicamente la finalità di consolidamento del versante e messa in sicurezza dei soprastanti fabbricati, non venendo ad interessare l'area demaniale e non riducendo l'esistente distanza del versante stesso dal corso d'acqua.

Si ritiene pertanto che per tale opera, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della predetta ditta e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r del 06.12.2004;
- vista la d.d. n. 1717/25.00 del 4/11/2005;

determina

Di autorizzare per quanto di competenza ed ai soli fini idraulici, la ditta Giuseppe Trunzo ad eseguire interventi di riprofilatura, consolidamento del versante oggetto di smottamenti e messa in sicurezza dei soprastanti fabbricati mediante la realizzazione di una scogliera in massi ricadente in parte nella fascia di rispetto del Fosso Passone, in territorio del comune di Borgomanero, in corrispondenza dei mapp. 245 e 934 fg.11.

Le opere in oggetto dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni a firma dell'Arch. Giuseppe Mora che debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al richiedente e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito impartite e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'esistente distanza, di m. 6,80, fra il piede del versante e la sponda del fosso Passone dovrà restare invariata anche dopo la realizzazione della scogliera;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi potrà essere utilizzato per la riprofilatura del versante con l'allontanamento delle eventuali eccedenze;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa esistenti non dovranno essere interessate dall'esecuzione dei lavori, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Adriano Bellone